

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE

DI

BOLZANO

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2022-2024**

ADOTTATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BOLZANO

IN DATA 13 GENNAIO 2022

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DELLA DELIBERA ANAC N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016

SOMMARIO

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	3
1.1. Ambito oggettivo: il sistema di prevenzione della corruzione impostato dalla Legge 190/2012 e l'ampio concetto di "corruzione nella P.A."	3
1.2. Ambito soggettivo: l'applicazione della Legge 190/2012 agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali	6
1.3. Metodologia utilizzata per la redazione del PTPCT	7
1.4. Finalità e destinatari del PTPCT	9
2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO	10
2.1. Il CND di Bolzano: il contesto esterno e la struttura organizzativa interna	10
2.2. Il CND di Bolzano: le sue competenze	11
2.3. Ente di diritto privato in controllo	12
2.4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del CND di Bolzano	12
2.5. La mappatura dei processi	13
3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	15
3.1. Il registro degli eventi rischiosi	15
4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	16
4.1. Osservazioni generali - Individuazione e programmazione delle misure generali e specifiche	16
4.2. Misure di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici - Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	18
4.3. Misure di formazione - La formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	25
4.4. Misure di rotazione ordinaria - La rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione, se materialmente possibile	26
4.5. Misure di trasparenza - L'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)	26
5. MONITORAGGIO E RIESAME	26
5.1. Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure - Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema - Aggiornamento del PTPCT	26
6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE	27
7. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	28
7.1. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione	29
7.2. Compiti del Consiglio	30
7.3. Processo di attuazione della trasparenza	30
7.4. La sezione "Amministrazione trasparente"	31
7.5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione	31
7.6. Categorie dei dati da pubblicare, soggetti responsabili e termini della trasmissione	31
7.7. Accesso civico	31
8. ALLEGATI AL PTPCT	32

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1.1. Ambito oggettivo: il sistema di prevenzione della corruzione impostato dalla Legge 190/2012 e l'ampio concetto di "corruzione nella P.A."

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio e comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La Legge 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle P.A. centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

La *mission* della Legge 190 è la prevenzione dell'illegalità ovunque venga esercitata azione amministrativa. La Legge 190, cioè, rilancia il principio di legalità nel suo significato più profondo, ossia di finalizzazione dell'azione amministrativa al puro raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, scevro dall'inquinamento da parte di interessi privati. È la separazione fra interesse privato e *res publica* che costituisce il *fil rouge*, il minimo comune denominatore, sotteso alla Legge 190 e ai suoi strumenti attuativi.

A seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella Legge 190/2012, sono stati adottati, infatti, i seguenti decreti/strumenti attuativi:

- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Il concetto di "corruzione nella p.a." assunto dalla Legge 190 e precisato dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) è alquanto ampio, e va ben oltre quello penalistico.^(*) A livello internazionale e nazionale il **fenomeno**

(*) I reati dai quali è possibile evincere la nozione (penalistica) di corruzione, assunta nell'ordinamento italiano, sono: peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 318 c.p., corruzione per l'esercizio della funzione); indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.,

corruttivo in senso stretto comprende comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. E' opportuno precisare che nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater del codice penale), ma comprende anche reati e atti che la legge definisce "**condotte di natura corruttiva**". L'ANAC, con delibera n. 215 del 2019, ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che comprende tutti quelli di cui agli articoli 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

Negli anni successivi all'entrata in vigore della L. 190, il concetto di "corruzione nella P.A.", nelle elaborazioni definitorie datene a livello internazionale - in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116) - e nazionale - prima dal DFP (Dipartimento Funzione Pubblica) e poi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - ha subito un progressivo ampliamento. Nel PNA 2013, infatti, si affermava che esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; e si precisava che le situazioni rilevanti, però, sono più ampie della fattispecie penalistica, e sono tali da abbracciare non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A./ente pubblico (disciplinati nel Titolo II, Capo I, del c.p.), ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Si è poi successivamente specificato che vi rientrano quindi anche situazioni di "*maladministration*", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti. In conclusione, va sottolineato che dagli accordi internazionali, dalle disposizioni legislative e dai PNA si evince una **nozione estesa di "corruzione nella pubblica amministrazione/ente", che va identificata con qualsiasi atto o comportamento (attivo o omissivo) contrario al principio di imparzialità nello svolgimento di attività di pubblico interesse – qual è quella svolta da un Consiglio notarile distrettuale –, fino a comprendere anche forme di *maladministration*, termine che stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono incidere negativamente sul buon andamento, sull'efficienza, sulla correttezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un malfunzionamento.**

La Legge 190/2012 impone una pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla "corruzione"/*maladministration* in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA emanato dall'ANAC. In particolare, con il PNA 2019 sono stati rivisti e consolidati in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date in precedenza relativamente alla parte generale del PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, fermo rimanendo che le indicazioni del PNA non dovrebbero portare all'introduzione di adempimenti e controlli formali con

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell'indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio, omissione (art. 328 c.p.); traffico illecito di influenze (art. 346-bis c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 -bis c.p.). Le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

conseguente aggravio burocratico, ma sono da intendere in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni.

Il PTPCT ha la finalità di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali e rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione. Consiste in una pianificazione di attività, cioè di misure di prevenzione del rischio operativo di *maladministration* dei processi organizzativi dell'ente, misure di natura prevalentemente organizzativa. Tale pianificazione richiede una fondamentale fase preliminare di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare sia l'organizzazione che soprattutto le competenze dell'ente (le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di "possibile esposizione" al fenomeno di *maladministration* (è l'analisi del rischio operativo). Tale funzione programmatica del PTPCT ha assunto un valore ancora più incisivo a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, dovendo esso necessariamente prevedere gli obiettivi strategici sia di trasparenza che degli altri strumenti di prevenzione della *maladministration*, che vanno fissati dall'organo di indirizzo (che nel caso del CND di Bolzano è il Consiglio): l'elaborazione del PTPCT presuppone, dunque, oggi, il più diretto coinvolgimento (con conseguente responsabilità) del Consiglio in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione.

Basandosi sull'analisi del contesto interno ed esterno e dei processi organizzativi di competenza dell'ente – analisi che richiede l'individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi, individuato in relazione a vari fattori, tra cui anche la maggiore o minore discrezionalità del processo o fase – il PTPCT pianifica misure da implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio.

Negli aggiornamenti quantomeno annuali al PTPCT, fondamentale diviene, poi, l'accertamento/monitoraggio circa l'applicazione della misura e, soprattutto, circa l'efficacia della misura scelta, e da quest'ultima analisi discende l'eventuale aggiustamento/implementazione del piano.

Il PTPCT contiene:

- l'analisi del contesto esterno e interno;
- la mappatura dei processi;
- l'individuazione dei processi (o loro fasi) a rischio corruttivo e la valutazione dei rischi;
- l'individuazione per ogni processo degli interventi per ridurre i rischi (le c.d. misure di trattamento specifiche);
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione;
- la programmazione del monitoraggio e aggiornamento del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure generali (di carattere trasversale) previste dalla Legge 190/2012 e dai suoi decreti attuativi;
- l'individuazione delle misure di trasparenza.

Il soggetto deputato alla predisposizione, al monitoraggio e all'aggiornamento del piano è in primo luogo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Si precisa che l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, di un "Piano integrato di attività e di organizzazione" (cosiddetto "PIAO") nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e della legge 6 novembre 2012, n. 190. Dal momento che il CND di Bolzano è dotato di solo due dipendenti, non è obbligato ad adottare il predetto PIAO.

1.2. Ambito soggettivo: l'applicazione della Legge 190/2012 agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali

Il D.Lgs. 97/2016 ha posto fine all'incertezza circa l'applicabilità della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione agli ordini professionali.

Già prima dell'emanazione del citato decreto, il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano, nel prendere atto dell'orientamento espresso dall'ANAC nei suoi atti, aveva proceduto, con delibera del 10 dicembre 2015, alla nomina di un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e all'avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia e, nonostante le molteplici difficoltà di ordine applicativo, aveva adottato con delibera del 28 gennaio 2016 un proprio PTPC per il triennio 2016-2018.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, si è resa espressamente applicabile agli ordini professionali – e dunque ai Consigli Notarili Distrettuali – la disciplina prevista dalla Legge 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. Con particolare riguardo alla trasparenza, il nuovo art. 2-bis, secondo comma, del D.Lgs. 33/2013 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, "in quanto compatibile".

Infine, l'ANAC con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 ha precisato in una logica di semplificazione gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e collegi professionali, tenendo conto dei principi di compatibilità, della riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento, alla semplificazione degli oneri per gli ordini e collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio della proporzionalità, della semplificazione attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare nonché dell'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali. In tal modo, l'ANAC ha espressamente rilevato alcuni obblighi di pubblicazione non compatibili (con conseguente esclusione dell'obbligo di pubblicare i relativi dati), rivisto i termini di aggiornamento dei dati da pubblicare, individuato i dati che possono essere pubblicati mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti di contenuto analogo ovvero mediante rinvio alla pubblicazione effettuata da parte degli ordini e collegi nazionali nonché riformulato i contenuti di alcuni dati da pubblicare. Inoltre, con la stessa delibera è stato stabilito che gli ordini e collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

- a) adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, ove non si siano verificati fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, della legge 190/2012 (a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive) e un numero ridotto di

altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;

c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

Tali semplificazioni sono applicabili dalla data di pubblicazione della predetta delibera n. 777 sul sito istituzionale dell'ANAC (ossia dal 14 dicembre 2021) e, pertanto, per la predisposizione del PTPCT 2022-2024. Considerato che alla data del 14 dicembre 2021 il PTPCT 2022-2024 con relativi allegati è già stato predisposto in gran parte, è stato possibile tenere conto delle semplificazioni di cui sopra solo parzialmente; il PTPCT 2023-2025 sarà predisposto tenendo conto di tutte le misure di semplificazione di cui sopra.

1.3. Metodologia utilizzata per la redazione del PTPCT

Per la gestione dei rischi corruttivi, la Legge 190/2012 e la relativa normativa di attuazione prevedono la pianificazione di misure generali (definite anche "obbligatorie" in quanto fissate dalla legge e dal PNA) e specifiche di trattamento del rischio, previa analisi e mappatura dei processi nonché identificazione e valutazione del rischio. Il PNA ne disciplinano i dettagli e forniscono indicazioni metodologiche concrete da seguire, che sono state da ultimo riviste e consolidate nel PNA 2019 e nel relativo Allegato 1.

Di conseguenza, nella redazione del PTPCT, il CND, nei limiti della compatibilità con la propria struttura, le proprie dimensioni e risorse, ha cercato di tenere conto dei principi strategici (coinvolgimento dell'organo di indirizzo; cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio; collaborazione tra amministrazioni), metodologici (prevalenza della sostanza sulla forma; gradualità; selettività; integrazione; miglioramento e apprendimento continuo) e finalistici (effettività; orizzonte del valore pubblico) precisati nel PNA.

Si è cercato di coinvolgere il più possibile tutta la struttura del CND, ossia l'organo di indirizzo (i nove componenti del Consiglio notarile) e la Segreteria (le due dipendenti), in tutte le fasi della gestione del rischio (ossia nelle fasi dell'analisi del contesto e dei processi, della valutazione del rischio, del trattamento del rischio nonché del monitoraggio). Nell'ultimo periodo, le misure restrittive collegate alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 non hanno certo facilitato tale processo, che ha avuto luogo "a distanza" mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. Pertanto, le fasi di analisi del contesto e mappatura dei processi, valutazione degli eventi rischiosi, elaborazione delle misure specifiche di trattamento del rischio e programmazione della loro applicazione e del loro monitoraggio nonché della stesura stessa del presente PTPCT sono state affrontate coinvolgendo l'intera struttura del CND. In particolare, le relative schede sono state predisposte da parte del RPCT in forma digitale, trasmesse ai componenti del Consiglio notarile e della Segreteria via e-mail, che hanno quindi avuto modo di collaborare all'elaborazione del PTPCT e degli allegati, di esaminare la documentazione e formulare le loro osservazioni. Ciò in ossequio al metodo della partecipazione e della condivisione che è stato seguito, sin dall'inizio, in ogni attività finalizzata al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Secondo l'ANAC, il processo di gestione del rischio di corruzione si articola in tre macro-fasi, ossia la fase dell'analisi del contesto, la fase della valutazione del rischio e la fase del trattamento del rischio.

Per poter utilmente definire le misure di gestione e trattamento del rischio, è indispensabile preventivamente **analizzare il contesto** sia esterno che interno dell'ente e definire i processi, appunto, che

ne caratterizzano il funzionamento, individuando i possibili rischi operativi di *maladministration*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Al fine di adottare una razionale pianificazione di prevenzione della *maladministration* è necessario, dunque, procedere a una adeguata **mappatura dei processi**. Tale mappatura consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La fase di analisi del contesto e mappatura dei processi è descritta più dettagliatamente al successivo punto 2.

Alla mappatura dei processi consegue la **valutazione del rischio**, che consiste nella ricerca, identificazione, analisi e ponderazione degli eventi rischiosi operativi ipotetici. Tale fase è descritta al successivo punto 3.

Alla fase di valutazione del rischio fa, quindi, seguito il **trattamento del rischio**, che comprende l'identificazione e la programmazione delle misure di trattamento del rischio, ossia l'insieme delle attività coordinate per ridurre le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente. Tale fase è descritta al successivo punto 4.

Il prodotto finale del lavoro di analisi del contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio e trattamento del rischio è riassunto nei fondamentali allegati "A", "B" e "C".

Quanto alla valutazione circa l'efficacia delle misure di trattamento programmate (e il loro eventuale riesame) a seguito del monitoraggio della loro attuazione, attuato sempre mediante il coinvolgimento dei membri del Consiglio e della Segreteria, visto l'esiguo numero dei processi svolti in concreto, la si rinvia a successivi aggiornamenti del PTPCT, al fine di avere un arco temporale sufficiente per poter valutare la concreta operatività, bontà e qualità delle misure adottate.

Infine, l'approvazione del PTPCT è avvenuta dopo un procedimento di consultazione pubblica e mediante approvazione in doppio passaggio, come suggerito dal PNA 2019: il primo schema del PTPCT con relativi allegati è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio notarile (nella sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione) in data 31 dicembre 2021 ed è stato inviato ai membri del Consiglio notarile (unico organo di indirizzo politico del CND) via e-mail in data 3 gennaio 2022 per una prima approvazione; successivamente il PTPCT definitivo con i relativi allegati viene sottoposto all'approvazione del Consiglio notarile nella seduta del 13 gennaio 2022. A seguito del predetto procedimento di consultazione pubblica, non sono pervenuti suggerimenti od osservazioni, pertanto il PTPCT non ha subito variazioni sostanziali a seguito di tale procedimento.

Il PTPCT ha validità triennale (2022-2024) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del CND di Bolzano. La data di pubblicazione verrà comprovata tramite la piattaforma Hashbot (www.hashbot.com), che consentirà, fra l'altro, di accertare la presenza sul sito del CND del documento PDF contenente il testo del presente PTPCT a partire dalla predetta data.

Essendo un documento programmatico, per sua natura dinamico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il PTPCT sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il prossimo aggiornamento annuale è fissato per il 31 gennaio 2023, ma il Consiglio si riserva di approvare un aggiornamento infra-annuale, laddove si evincesse la poca adeguatezza dello stesso alla realtà del CND di Bolzano, in particolare scaturita dall'attività di reportistica, e se ne valutasse l'urgenza tale da non consentire l'attesa dell'aggiornamento annuale, ovvero laddove sopraggiungessero novità normative o ulteriori indicazioni da parte dell'ANAC.

1.4. Finalità e destinatari del PTPCT

Il PTPCT è finalizzato, tra l'altro, a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e può produrre conseguenze penali e disciplinari a carico dell'autore;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPCT ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013.

Destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del CND;
- il personale del CND, a tempo indeterminato e determinato;
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di contratti pubblici;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del CND.

Il RPCT propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPCT (annuale ovvero infra-annuale in caso di urgenza), sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la PA o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni/competenze, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT.

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione, nel rispetto dei principi espressi dall'art. 16 del D.P.R. 62/2013:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri, il RPCT comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare; l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge 190/2012, e il RPCT propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.

Le eventuali responsabilità previste dalla Legge 190/2012 in capo al RPCT sono fatte valere dinnanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC (art. 15 del D.Lgs. 39/2013). Devono inoltre essere segnalate all'ANAC eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, comma 7, della Legge 190/2012).

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

2.1. Il CND di Bolzano: il contesto esterno e la struttura organizzativa interna

La struttura territoriale nazionale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili distrettuali cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili). I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile, che opera in autonomia.

Il Consiglio Notarile Distrettuale di Bolzano è competente per il Distretto notarile coincidente con il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Il Distretto notarile di Bolzano comprende attualmente 52 sedi notarili, alcune delle quali sono vacanti.

Il CND, oltre a tenere relazioni istituzionali con gli altri organi del Notariato (Consiglio Nazionale del Notariato, altri CND, Cassa Nazionale del Notariato, Co.Re.Di., Fondazione del Notariato), nell'esercizio delle sue funzioni, infra meglio descritte, entra in contatto anche con altri organi della pubblica amministrazione ed enti pubblici e privati, come ad esempio l'Ufficio del Libro fondiario, l'Ufficio del Catasto, l'Agenzia delle Entrate, il Tribunale, l'Agenzia CasaClima, associazioni di categoria anche locali (come il Centro tutela consumatori e utenti).

I rapporti con i cittadini sono legati ad attività istituzionali, come l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'iscrizione nel ruolo dei notai, la concessione del patrocinio per annuale iniziative scientifiche e culturali,

provvedimenti interessanti direttamente i notai del Collegio (come ad esempio il rilascio di permessi di assenza, la nomina di notai depositari, delegati o coadiutori, la vigilanza e le ispezioni).

Il CND di Bolzano è composto da 9 notai, eletti dai notai esercenti nel Distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:

- A) CONSIGLIO (composto da 9 notai)
- B) SEGRETERIA (due sole dipendenti, che lavorano part-time, rispettivamente al 37,50% e al 50,00%)

Va segnalato che nel CND di Bolzano non vi sono dirigenti e, date le dimensioni dello stesso, non si prevede la nomina di referenti. Resta inteso che gli obblighi previsti dalla legge a carico di dirigenti fanno capo a tutti i componenti del CND e alle dipendenti.

Inoltre, va precisato che, non essendovi dirigenti, ogni decisione è presa direttamente mediante delibera dell'organo di indirizzo (Consiglio notarile) ovvero, ove previsto dalla legge, dal Presidente del Consiglio notarile, per cui l'organo di indirizzo di fatto esercita il controllo diretto sull'intera attività svolta.

2.2. Il CND di Bolzano: le sue competenze

Il CND svolge le seguenti attività istituzionali in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme di settore vigenti:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, se richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;
- vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato (CNN) secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della Legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal CNN ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il CND promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare avanti alla Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), ai sensi

dell'art. 153 della Legge 89/1913, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili". Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede. Nella circoscrizione territoriale del Triveneto è istituita una Co.Re.Di. con sede presso il Consiglio notarile distrettuale di Venezia, la quale è competente per i territori delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Inoltre, il CND svolge una serie di attività di supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali.

2.3. Ente di diritto privato in controllo

Al CND di Bolzano spetta la nomina di due rappresentanti in seno al *Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie* (in breve *Comitato Triveneto*), ente di diritto privato costituito nel 1956 da tutti i Consigli Notarili Distrettuali delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato "si propone di rafforzare l'organizzazione del Notariato delle Tre Venezie e di accrescerne l'efficienza onde permettergli di svolgere al meglio la propria pubblica funzione di garante della legalità, a servizio dei clienti e dello Stato" (art. 2 dello Statuto).

Al *Comitato Triveneto* non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013, in quanto ente di diritto privato con bilancio non superiore a cinquecentomila euro. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, il CND di Bolzano è comunque tenuto a pubblicare i seguenti dati relativi al *Comitato Triveneto*: denominazione, misura della partecipazione del CND, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del CND, numero dei rappresentanti del CND negli organi di governo del Comitato, eventuale trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, dati relativi agli incarichi di amministratore del Comitato e relativo trattamento economico complessivo.

2.4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del CND di Bolzano

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 97/2016 ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza. Di norma, l'organo di indirizzo individua il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio o, in mancanza di dirigenti, tra il personale di profilo non dirigenziale in possesso di idonee competenze.

Considerato che il CND di Bolzano non dispone di personale con profilo dirigenziale e che le uniche due dipendenti di profilo non dirigenziale sono prive di idonee competenze in materia, il Consiglio nomina RPCT uno dei propri componenti privo di deleghe gestionali.

Con delibera del 19 marzo 2020, il CND di Bolzano ha proceduto alla nomina del RPCT nella persona del consigliere Peter Niederfriniger.

Ai sensi della Legge 190/2012, il RPCT predispone il PTPCT e lo propone per l'approvazione in doppio passaggio al Consiglio (unico organo di indirizzo politico del CND), ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, e comunque ne propone

l'aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. Ad avvenuta approvazione il RPCT carica il PTPCT sulla Piattaforma per l'acquisizione dei dati sui PTPCT dell'ANAC.

Il RPCT svolge inoltre un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CND di Bolzano degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Egli riceve le richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013.

Il RPCT si relaziona con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), al fine di rendere coordinata e omogenea l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell'Ordine professionale della categoria notarile.

Tutti i componenti del Consiglio e i dipendenti del CND sono tenuti a partecipare a percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), della Legge 190/2012) nonché a fornire le informazioni occorrenti per redigere il PTPCT.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT presenta e trasmette al Consiglio una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, della Legge 190/2012) utilizzando l'apposito modulo generato sulla Piattaforma per l'acquisizione dei PTPCT e la pubblica sul sito internet del CND (www.notai.bz.it).

2.5. La mappatura dei processi

Come anticipato, al fine di adottare una razionale pianificazione di prevenzione della maladministration è necessario procedere a una adeguata mappatura dei processi che consenta l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Secondo il PNA 2019, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano delle risorse (*input*) in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Per effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il RPCT si avvale della collaborazione dell'intero Consiglio e delle dipendenti del CND, secondo l'insegnamento dell'ANAC, secondo le modalità sopra descritte.

La mappatura dei processi concretamente si articola nelle fasi dell'identificazione (che porta alla creazione dell'elenco completo dei processi relativi all'intera attività dell'amministrazione, mediante la rilevazione e classificazione delle attività secondo "aree di rischio" omogenee), della descrizione (che riguarda le modalità di svolgimento del processo, mediante una breve descrizione delle finalità, della sequenza delle attività e delle responsabilità con individuazione dei soggetti responsabili) e della rappresentazione (che porta alla rappresentazione degli elementi rilevati nelle due fasi precedenti). Nel presente PTPCT si è scelta la rappresentazione in forma tabellare, tenendo conto del suggerimento del PNA 2019 di includere solo gli

elementi strettamente funzionali allo svolgimento delle fasi successive del processo di gestione del rischio (valutazione e trattamento).

La mappatura dei processi del CND è stata originariamente effettuata nel quadro della predisposizione del PTPCT relativo al triennio 2016-2018, coinvolgendo, a partire dal 10 dicembre 2015, tutti i componenti del Consiglio attraverso la predisposizione, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione nei giorni successivi alla seduta del 10 dicembre 2015, di una tabella elettronica, condivisa tramite *cloud* e via e-mail e quindi via via implementata con l'apporto di tutti i componenti del CND e della Segretaria. Negli anni successivi fino a oggi questa originaria mappatura dei processi è stata ripetutamente oggetto di integrazioni e precisazioni.

I processi del CND sono distinti secondo la classificazione proposta nel PNA 2019. Detto PNA, accanto alle principali attività a rischio, riguardanti tutti gli enti, prevede tre aree di rischio specifiche per gli ordini e collegi professionali, delle quali si è tenuto conto nelle attività di mappatura, valutazione e trattamento di cui sopra (come già era stato fatto nei PTPCT precedenti), e precisamente:

1. *Formazione professionale continua*. Per il CND quest'area risulta a rischio particolarmente basso. Infatti, la formazione professionale è realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato mediante la Fondazione Italiana del Notariato. È a tali enti che spettano l'esame e la valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali agli iscritti, nonché la vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione.

I compiti attribuiti ai Consigli notarili distrettuali dal Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2013, consistono in attività meramente operative e non discrezionali, come la registrazione dei crediti formativi nella banca dati e la verifica dei casi di dispensa dall'obbligo di formazione permanente, sulla base di criteri oggettivi e codificati dal citato Regolamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione di eventi di formazione sul territorio, si dà atto che dal 2016 è attiva a Bolzano l'associazione culturale *Studiorum*, la quale promuove eventi di formazione specificamente dedicati ad argomenti di interesse notarile, riconosciuti dalla Fondazione Italiana del Notariato come idonei all'attribuzione di crediti formativi professionali. Pertanto, considerato che l'offerta formativa notarile nel proprio Distretto appare adeguata sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo, il CND di Bolzano attualmente non ha necessità di farsi promotore di ulteriori eventi formativi.

2. *Rilascio di pareri di congruità*. Nella seduta del 9 giugno 2016 il CND di Bolzano ha approvato un proprio "Regolamento per il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi", adottato quale misura di prevenzione del rischio sulla base del PTPC 2016-2018, misura che appare idonea a ridurre adeguatamente la possibilità di eventi rischiosi.
3. *Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici*. Non è previsto da alcuna norma che il CND di Bolzano possa venire interpellato per la nomina, a qualunque titolo, di notai ai quali conferire incarichi.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPCT risultano le seguenti "aree":

- aree generali (indicate dall'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012 e dal PNA 2019): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e

forniture), Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale), Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, Incarichi e nomine, Affari legali e contenzioso;

il presente PTPCT non considera le attività di autorizzazione o concessione, in quanto non rientrano nelle competenze del CND di Bolzano;

- aree ulteriori (altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo): Formazione professionale continua, Rilascio di pareri di congruità e altri pareri, Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3.1. Il registro degli eventi rischiosi

La mappatura dei processi, sopra descritta, consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Alla mappatura dei processi consegue quindi la valutazione del rischio, che consiste nella ricerca, identificazione, analisi e ponderazione degli eventi rischiosi operativi ipotetici. Tali attività consentono di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (di trattamento del rischio). Per evento rischioso si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Anche questa fondamentale macro-fase della valutazione dei rischi è stata condotta coinvolgendo l'intera struttura del CND, ossia i componenti del Consiglio e della Segreteria.

L'attività di identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo (o eventualmente sua fase) siano fatti emergere i possibili rischi operativi di maladministration. Questi emergono considerando – come è stato fatto - il contesto esterno (cioè i rapporti fra il CND e PP.AA. o altri enti oppure associazioni di categoria anche locali) e interno all'ente (cioè considerando la struttura organizzativa, ma anche altri fattori, come, ad es., eventuali precedenti procedure disciplinari o giudiziarie, peraltro assenti nella realtà del CND di Bolzano). L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e dell'impatto (ossia delle conseguenze) che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello del rischio, che ne definisce la "pericolosità" per l'ente.

Tenendo in considerazione la dimensione organizzativa ridotta, la struttura semplice e le competenze, risorse e attività limitate del CND, oggetto dell'analisi costituiscono di norma i singoli processi e soltanto in alcuni singoli casi le singole attività che compongono il processo. Non si esclude che successivamente l'analisi si concentri più dettagliatamente su singole attività, ove ciò si dimostri utile in base al costante monitoraggio eseguito.

Quanto alle tecniche e fonti informative selezionate, accanto alle risultanze delle fasi precedenti (analisi del contesto e mappatura dei processi), l'analisi ha avuto a oggetto soprattutto le risultanze dell'attività di monitoraggio eseguita negli ultimi anni, documenti (utilizzati ovvero prodotti dal Consiglio, come ad esempio i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'assemblea collegiale, documentazione contrattuale, contabile ecc.),

colloqui e incontri con i componenti del Consiglio e della Segreteria, mentre non sono stati riscontrati casi di corruzione o segnalazione.

Gli eventi rischiosi così identificati sono poi stati formalizzati e documentati mediante la predisposizione di un registro degli eventi rischiosi, che viene allegato al presente PTPCT.

L'analisi del rischio consente in primo luogo una più dettagliata analisi dei fattori abilitanti (ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione) e in secondo luogo la stima del livello di esposizione al rischio seguendo i principi guida sopra richiamati che stanno alla base della redazione dell'intero PTPCT.

Per la stima del livello di esposizione, per la prima volta, nel PTPCT 2021-2023 è stato adottato un approccio valutativo di tipo qualitativo (come suggerito dal PNA 2019), mediante il quale l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri, senza indicazione di termini numerici. A tal fine, come criteri di valutazione (o indicatori di stima del rischio) sono stati adottati il grado di discrezionalità, gli interessi esterni coinvolti, la trasparenza del processo, il grado di attuazione delle misure di trattamento. Dopo aver accertato l'assenza di procedimenti giudiziari e/o disciplinari precedenti o in corso a carico dei dipendenti dell'amministrazione nonché l'assenza di segnalazioni pervenute negli ultimi anni, si è proceduto all'analisi degli ulteriori dati in possesso del CND, sotto il coordinamento del RPCT.

Tali attività hanno consentito la misurazione dei singoli indicatori e la valutazione del relativo livello di esposizione al rischio, utilizzando il suddetto approccio qualitativo. Ciò, infine, ha condotto alla valutazione complessiva finale dei singoli processi o attività oggetto di analisi, con formulazione di un giudizio sintetico.

L'analisi del rischio è fondamentale per la cosiddetta ponderazione del rischio, il cui obiettivo è quello di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione», stabilendo, pertanto, le azioni da intraprendere e le priorità di trattamento dei rischi rilevati, attraverso il loro confronto. In altre parole, l'analisi del rischio consente di ottenere una classificazione degli eventi rischiosi secondo un livello di rischio più o meno elevato, in base al quale stabilire una priorità di intervento/trattamento dei rischi medesimi, attraverso l'associazione al singolo processo di specifiche misure (i processi più ad alto rischio debbono essere presidiati più di altri mediante l'implementazione di misure di prevenzione specifiche; cioè, in altri termini, il livello del rischio definisce la priorità di intervento), oltre che delle misure generali previste per legge.

Per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi, le schede allegate ai precedenti PTPCT sono state rielaborate secondo le indicazioni dell'ultimo PNA, anche al fine di meglio evidenziare i processi maggiormente esposti al rischio di cattiva amministrazione.

4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

4.1. Osservazioni generali - Individuazione e programmazione delle misure generali e specifiche

Alla fase di valutazione del rischio fa seguito la fase del trattamento del rischio, che comprende l'insieme delle attività coordinate per ridurre sia la probabilità che un dato rischio si verifichi sia il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente; fra queste attività, *in*

primis, l'individuazione della più idonea misura specifica per la prevenzione/riduzione/eliminazione del rischio. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi "generalì" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente; "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

Anche la macro-fase del trattamento dei rischi è stata condotta coinvolgendo l'intera struttura del CND, ossia i componenti del Consiglio e della Segreteria. Concretamente si è cercato di implementare un sistema di misure coerente con i sistemi di controllo presenti, senza creare aggravì dei procedimenti interni, e orientato a valorizzare le strutture di vigilanza già esistenti, in un'ottica di ottimizzazione e coordinamento delle attività di controllo. Inoltre, come suggerito dal PNA 2019, si è cercato di evitare controlli meramente formali svolti in una logica di adempimento burocratico, preferendo, al contrario, controlli di tipo sostanziale.

Le misure specifiche di trattamento del rischio individuate sono state suddivise nelle seguenti categorie, proposte dal PNA 2019: misure di controllo, misure di trasparenza, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione, misure di formazione, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di rotazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interessi, misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

In particolare, le criticità rilevate in sede di analisi hanno portato all'individuazione concreta delle misure, tenendo in considerazione la presenza e adeguatezza di misure e/o controlli specifici pre-esistenti, la capacità di neutralizzare i fattori abilitanti il rischio, la sostenibilità economica e organizzativa nonché l'adattamento alle caratteristiche specifiche del CND. Tali misure sono state descritte concretamente indicandone le fasi e modalità di attuazione, i tempi di attuazione, i soggetti responsabili dell'attuazione e gli indicatori e target di monitoraggio. Il risultato è rappresentato in forma tabellare nell'Allegato "C" al presente PTPCT.

Costituiscono, invece, misure "generalì" di prevenzione della corruzione, obbligatorie poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

Misure di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici - Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica

- I doveri di comportamento - L'adozione di un codice di comportamento settoriale
- La rotazione straordinaria
- Il conflitto di interessi - L'astensione in caso di conflitto di interessi
- Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi, come previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dagli atti dell'ANAC
- Inconferibilità e incompatibilità per l'incarico di componente del Consiglio
- L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni

- Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei componenti del Consiglio e dei dipendenti
- Divieti *post-employment (Pantouflage/Revolving doors)*: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001)
- I patti d'integrità - Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti
- Segnalazione di illeciti da parte di soggetti esterni e interni al CND; tutela accordata al soggetto interno segnalante (whistleblower)

Misure di formazione - La formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo

Misure di rotazione ordinaria - La rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione, se materialmente possibile

Misure di trasparenza - L'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)

4.2 Misure di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici - Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica

Preliminarmente si può osservare che misure sull'accesso/permanenza nell'incarico o nella carica pubblica sono previste da varie disposizioni di legge, tra cui in particolare:

- legge 27 marzo 2001, n. 97 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in materia di trasferimento del dipendente, sospensione dal servizio ed estinzione del rapporto di lavoro o di impiego;
- dall'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici, in materia di inconfiribilità di incarichi;
- dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 19, in materia di conseguenze (incandidabilità, inconfiribilità e decadenze da cariche elettive) derivanti da sentenze penali definitive;
- dall'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- nuovo periodo dell'art. 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 7 della legge 7 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, secondo il quale il presidente di ANAC è destinatario delle informative del pubblico

ministero quando quest'ultimo esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

- art. 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in materia di rotazione straordinaria.

Inoltre, il CND di Bolzano adotta le seguenti misure in materia di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica.

I doveri di comportamento - L'adozione di un codice di comportamento settoriale

Il CND di Bolzano, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 62/2013, ha adottato un proprio "Codice di comportamento", approvato con delibera del 28 gennaio 2016, il cui testo è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del CND (www.notai.bz.it).

L'ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia di codici di comportamento settoriali con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 e si è riservata successivamente l'adozione di nuove linee guida per tipologia di enti, di prossima adozione. Entro sei mesi dall'emanazione delle linee guida per gli ordini professionali, il CND di Bolzano procederà all'adeguamento del proprio codice di comportamento.

In vista di tale adeguamento e soprattutto allo scopo di redigere il codice di comportamento settoriale (tagliato sulle caratteristiche operative del CND di Bolzano), è stata effettuata una ricognizione delle misure di prevenzione specifiche, già individuate fino a oggi, che consistono in regole di condotta durature nel tempo e che possono pertanto essere trasfuse nel codice di comportamento.

La rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater, del D.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura, c.d. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della rotazione c.d. ordinaria del personale.

Peraltro, come sarà precisato anche al successivo punto relativo alla rotazione c.d. ordinaria, allo stato attuale nel CND di Bolzano la rotazione non è realizzabile per il fatto che ci sono solamente due dipendenti, che svolgono le stesse mansioni di segreteria.

Il conflitto di interessi - L'astensione in caso di conflitto di interessi

L'obiettivo di scongiurare qualunque forma di conflitto di interesse, ancorché potenziale, è centrale nella normativa di prevenzione della *maladministration*, tanto da costituire il *fil rouge* di tutte o quasi le misure di prevenzione, quantomeno generali.

La nozione di conflitto di interesse va desunta dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013: *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza"*. Come specificato più sotto, sull'astensione decide il Consiglio.

Si può configurare un'incompatibilità rispetto:

A) all'ufficio che si ricopre

Esempi al riguardo sono la partecipazione ad associazioni e organizzazioni e gli interessi finanziari di cui all'art. 5 e 6 del Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano o, per i soli dipendenti, l'essere collaboratori di uno studio notarile.

I componenti e i dipendenti del CND, rispettivamente all'atto della nomina o dell'assunzione, nonché i terzi (per via dell'estensione dell'ambito di applicazione del codice di comportamento anche a soggetti esterni) che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Bolzano (es. consulenti e collaboratori) al momento della stipula del contratto, sottoscrivono una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali del CND.

B) alla singola pratica, in relazione alla quale si bisogna distinguere fra due ipotesi:

B1) l'ipotesi in cui il soggetto non abbia, da solo o collegialmente, potere decisionale;

B2) l'ipotesi in cui il soggetto abbia, da solo o collegialmente, potere decisionale, rispetto alla quale l'art. 6-bis della Legge 241/1990, stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

In entrambe le ipotesi sub B1) e B2) la regola di condotta è la seguente: segnalazione scritta al Consiglio e astensione in attesa della risposta scritta del Consiglio.

La violazione del dovere di segnalazione scritta al Consiglio dà luogo a responsabilità disciplinare. La violazione dell'obbligo di astensione in attesa della risposta scritta del Consiglio nell'ipotesi sub B1) è fonte di responsabilità disciplinare, mentre nell'ipotesi sub B2), dato l'esercizio del potere decisionale, può dar luogo a vizio di legittimità dell'atto assunto con la partecipazione del soggetto che avrebbe dovuto astenersi.

Conformemente quindi a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, e come specificato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), dal PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano, i componenti e i dipendenti del CND, nello svolgimento delle attività istituzionali, e, per via dell'estensione dell'ambito di applicazione del codice di comportamento, anche i soggetti esterni (che operano in nome e per conto del CND di Bolzano o che prestano attività di consulenza o collaborazione), che ritengano di trovarsi in una delle condizioni idonee a configurare un conflitto di interesse, anche solo potenziale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio. Il Consiglio risponderà per iscritto sollevando il componente/dipendente dall'incarico, limitatamente all'attività in conflitto, o motivando espressamente le ragioni che ne consentono comunque l'espletamento.

Le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi, come previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dagli atti dell'ANAC - Inconfiribilità e incompatibilità per l'incarico di componente del Consiglio

La disciplina delle incompatibilità e delle inconfiribilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal D.Lgs. 39/2013.

AL CND si applicano altresì i seguenti atti dell'ANAC:

1. delibera n. 1 del 9 gennaio 2015: Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali (delibera integralmente sostituita dalla delibera n. 8/2015).
2. delibera n. 8 del 21 gennaio 2015: Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali.

Del D.Lgs. 39/2013 al CND si applicano segnatamente gli articoli 3, 4, 7, 9 e 11.

Ai sensi della Legge Notarile, i membri del Consiglio sono eletti fra i notai esercenti nel distretto, restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete durante l'assemblea del collegio.

Nella convocazione dell'assemblea del collegio chiamata a eleggere membri del Consiglio, il Presidente avrà cura di informare i notai del collegio circa l'obbligo, a carico degli eletti, di presentare la dichiarazione di cui sotto e inviterà pertanto chi voglia candidarsi all'elezione nel Consiglio a prendere conoscenza di tale dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta e consegnata al RPCT in caso di avvenuta elezione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, e 20 del D.Lgs. 39/2013 e della delibera ANAC n. 833/2016:

- prima dell'accettazione della nomina per elezione a componente del Consiglio, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità (e incompatibilità ab origine) di cui allo stesso decreto; tale dichiarazione è condizione di efficacia della nomina, è resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (sulla base di un modello predisposto dal RPCT) e dev'essere completa anche delle informazioni in merito a ogni carica e/o incarico in atto o avuti negli ultimi due anni; nella prima seduta successiva, il Consiglio, acquisita tale dichiarazione e compiuti gli opportuni accertamenti, confermerà l'efficacia della nomina;
- il componente del Consiglio presenta annualmente, entro il 28 febbraio, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- le dichiarazioni di cui sopra sono pubblicate nel sito internet del CND, sezione "Amministrazione trasparente / Organi di indirizzo politico-amministrativo";
- ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal Consiglio, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Se nel corso dell'incarico sopraggiunge una causa di inconferibilità o di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. 39/2013, il componente del CND è obbligato a darne comunicazione scritta al Consiglio, tempestivamente e comunque entro 10 giorni.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013 e della delibera ANAC n. 833/2016, il RPCT vigila sul rispetto della normativa sopra richiamata e contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni

Ai componenti e ai dipendenti del CND si applica, in quanto compatibile, l'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012, che stabilisce che a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La disposizione di cui sopra integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Ai fini dell'applicazione di questa norma:

- i contratti di assunzione del CND di Bolzano dovranno contenere l'espressa dichiarazione da parte del dipendente circa l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- il componente/dipendente del CND che venga condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la P.A., è obbligato a dare comunicazione scritta al Consiglio entro 10 giorni.

Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei componenti del Consiglio e dei dipendenti

I componenti del Consiglio, in quanto notai, sono già soggetti alle incompatibilità di cui all'art. 2 della Legge Notarile:

“L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gli impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura”.

Per quanto riguarda i dipendenti, viene stabilita la necessità della previa autorizzazione da parte del Consiglio circa lo svolgimento di attività retribuite extra-servizio. In ogni caso, il personale dipendente non può svolgere altra attività lavorativa che possa integrare un conflitto di interesse (ad esempio collaborazione con uno studio notarile o fattispecie di cui all'art. 4, comma 6, del D.P.R. 62/2013) o che possa comportare una violazione dei limiti di orario lavorativo previsti dalla legge.

Divieti *post-employment* (*Pantouflage/Revolving doors*): disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001)

L'ambito della norma è riferito ai componenti/dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali per conto del CND di Bolzano con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, i componenti/dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali per conto del CND non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione della carica ovvero del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del CND svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con (tutte) le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto, si prevede che:

- a) quanto ai dipendenti, i contratti di assunzione del CND di Bolzano dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati;
- b) quanto ai componenti, gli stessi, contestualmente alla dichiarazione di cui al punto 4.4 (assenza di cause di inconfiribilità), dovranno sottoscrivere l'impegno a rispettare i divieti sopra richiamati;
- c) quanto ai terzi che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Bolzano, gli stessi sono tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex componenti/dipendenti cessati dal rapporto con il CND, che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano esercitato poteri negoziali nei confronti del soggetto per il quale prestano la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

I patti d'integrità - Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti

Il CND di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i componenti/dipendenti del CND.

A tal fine, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, si adottano le seguenti misure di prevenzione specifica:

1. nelle gare per affidamenti superiori a 2.000 euro, verbalizzare nell'ambito della prima seduta la dichiarazione dei componenti delle commissioni di gara circa l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa (il verbale va sottoscritto da tutti i componenti la commissione);
2. imporre la sottoscrizione di un "patto di integrità" ai soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti *recta via*, per importi superiori a 2.000 euro, che li obbliga – pena l'esclusione dalla procedura o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno – al rispetto: a) della normativa sulla prevenzione della corruzione; b) dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT; c) di quanto previsto nel Codice

di comportamento adottato dal CND di Bolzano (rispetto al quale si richiama l'attenzione circa l'obbligo di segnalazione di un conflitto di interesse).

Segnalazione di illeciti da parte di soggetti esterni e interni al CND; tutela accordata al soggetto interno segnalante (*whistleblower*)

Ferma restando la competenza del Consiglio (prevista dalla Legge Notarile) a ricevere segnalazioni di illeciti compiuti dai notai, ai fini dell'emersione di illeciti riguardanti l'ente CND, i componenti del Consiglio, i dipendenti del CND e tutti coloro che hanno avuto rapporti con il CND possono inoltrare segnalazioni:

- alla casella e-mail rpc.notai.bz@niederfriniger.it

oppure direttamente

- al Consiglio in busta chiusa con l'indicazione "Riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

La segnalazione deve riportare le generalità del segnalante e le indicazioni richieste nell'apposito modulo reso disponibile sul sito internet del CND, sezione "Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione – Segnalazione illeciti" (<http://notai.bz.it/amm-trasparente/modulo-per-la-segnalazione-di-illeciti/>). Il Consiglio, confermando quanto stabilito nel precedente PTPCT, nell'approvare il presente PTPCT ha deliberato che le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.

Il RPCT prende in considerazione le segnalazioni, se presentano elementi tali da consentire l'avvio della fase istruttoria/indagine.

Il RPCT svolge la relativa indagine in assoluta riservatezza e nella tutela dell'anonimato del segnalante. Qualora egli però giudicasse necessario chiedere la collaborazione di altri soggetti del CND, questi ultimi sono tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza e tutela dell'anonimato, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed eventualmente anche civile e penale.

La tutela dell'anonimato è soggetta ai seguenti limiti: nell'ambito dell'eventuale procedimento instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora la contestazione sia fondata, invece, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso ai documenti, previsto dagli artt. 22 ss. della Legge 241/1990.

È fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Oltre che al RPCT del CND con le modalità di cui sopra, la segnalazione può essere inoltrata all'autorità giudiziaria e/o all'ANAC.

Una particolare tutela contro forme di ritorsione da parte di colleghi o superiori è accordata al soggetto interno (componente del Consiglio o dipendente del CND) segnalante (*whistleblower*). Al riguardo l'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*): il RPCT accerta che il soggetto interno del CND che segnala illeciti (non rimanendo anonimo) non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulla partecipazione al Consiglio ovvero sulle

condizioni di lavoro, per motivi collegati alla denuncia. Il componente/dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT.

Il CND si riserva di predisporre un'apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici, affinché siano assicurati la tutela all'anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*.

Quanto sopra è previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e in attuazione dello stesso. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Schema di Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro di cui alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021, che ha sostituita la precedente delibera n. 6/2015.

4.3 Misure di formazione - La formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo

Il RPCT del CND pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per i componenti/dipendenti impiegati nelle aree di attività con processi mappati come "a rischio" (è la c.d. formazione specifica), mentre tutti i componenti/dipendenti saranno, comunque, coinvolti in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole scritte nel Codice di comportamento approvato dal CND (è la c.d. formazione generica).

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici, della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte dei componenti/dipendenti del CND delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPCT e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti ai componenti/dipendenti, prevedendo, per quanto riguarda la presa d'atto del PTPCT e del Codice di comportamento, le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto della consegna del Codice di comportamento e della disponibilità on-line del PTPCT;
- per i componenti/dipendenti già in servizio, il PTPCT verrà loro notificato tramite posta elettronica dopo ogni aggiornamento;
- per i componenti/dipendenti destinati ad operare o operanti nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati, eventualmente da svolgersi in collaborazione con altri CND.

Una volta nel triennio si prevede l'organizzazione di un evento formativo con un relatore esterno. Così, in data 17 maggio 2018 si è svolto un momento formativo con l'Avv. Angelita Caruocciolo, rivolto a tutti i notai del Distretto, in tema di normativa per la prevenzione della corruzione.

Inoltre, si prevede di organizzare, almeno una volta all'anno (come è stato fatto negli anni scorsi), un momento formativo, rivolto a tutti i notai del Distretto, in tema di giurisprudenza della Co.Re.Di. nonché, almeno una volta all'anno, un momento formativo, rivolto a tutti i notai del Distretto, in tema di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata. In occasione di tali eventi

formativi, saranno illustrati anche le principali disposizioni e i principali obblighi in materia di prevenzione della corruzione (come previsti dalle norme di legge, dal Codice di comportamento, dal PTPCT, dai vigenti regolamenti, procedure, protocolli ecc.).

Almeno semestralmente, il RPCT e il RP espongono alle dipendenti/segretarie le principali disposizioni e i principali obblighi e documenti in materia che riguardano le loro competenze.

4.4 Misure di rotazione ordinaria - La rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione, se materialmente possibile

Con riferimento al personale, allo stato attuale non è realizzabile la rotazione per il fatto che ci sono solamente due dipendenti.

Quanto ai componenti del Consiglio, la rotazione viene attuata ai sensi dell'art. 88 della Legge Notarile, secondo il quale “i membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti” e “sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina”.

Anche in considerazione del fatto che la rieleggibilità di cui sopra è senza limite di mandati, nel processo di gestione del rischio è stato adottato – quale misura alternativa alla rotazione laddove la Legge Notarile attribuisce il potere decisionale (discrezionale o vincolato) a un organo monocratico (presidente o tesoriere) – il controllo successivo da parte dell'organo collegiale (Consiglio).

4.5 Misure di trasparenza - L'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)

Come anticipato, con il d.lgs. 97/2016 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) è stato integrato nel PTPCT e ne costituisce, pertanto, una apposita sezione. Tale sezione è trattata dettagliatamente al punto 7 del presente PTPCT, al quale, pertanto, si rinvia.

5. MONITORAGGIO E RIESAME

5.1. Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure - Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema - Aggiornamento del PTPCT

Essendo il PTPCT un documento programmatico, il costante monitoraggio e controllo sia della corretta attuazione delle misure previste sia dell'idoneità delle misure è fondamentale. Sono responsabili del monitoraggio sia il RPCT che gli ulteriori componenti del Consiglio.

Considerate le dimensioni e attività ridotte del Consiglio, è soggetto a monitoraggio tendenzialmente ogni processo mappato.

In particolare, quasi la totalità dei processi relativi ai Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, ai Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, ai Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture), all'Acquisizione e gestione del personale (ex

acquisizione e alla progressione del personale), alla Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, ai Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, agli Incarichi e nomine, agli Affari legali e contenzioso, alla Formazione professionale continua nonché al Rilascio di pareri di congruità e altri pareri richiedono una delibera da parte del Consiglio notarile oppure una decisione da parte del Presidente del Consiglio notarile ovvero del Tesoriere o Segretario, da comunicare al prossimo Consiglio notarile; pertanto, essendo il RPCT membro del consiglio notarile, il monitoraggio è effettuato in occasione delle riunioni del Consiglio notarile (di regola mensilmente), mediante verifica della regolarità delle singole delibere e della documentazione e delle informazioni che ne costituiscono la base, nonché verifica della correttezza dei verbali e dell'attuazione delle delibere precedenti.

Le attività esecutive da parte delle dipendenti della Segreteria (come il monitoraggio della fase di esecuzione dei contratti con fornitori ecc., la gestione dei beni mobili del consiglio, la tenuta delle scritture contabili, la gestione del registro delle nomine degli amministratori di sostegno) sono monitorate in sede degli incontri mensili in occasione delle riunioni del Consiglio mediante colloqui e richiesta di documenti e informazioni, ma anche mediante la verifica della documentazione contabile, la cui tenuta avviene sotto il controllo del Tesoriere e del Consiglio e in base alla quale il Tesoriere redige il bilancio annuale per l'approvazione da parte dell'assemblea collegiale.

Il rispetto degli obblighi di trasparenza, con conseguente pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Consiglio notarile, avviene da parte del RPCT mediante verifica periodica (trimestrale) dell'effettiva pubblicazione.

Il monitoraggio svolto permette di effettuare anche una valutazione circa l'idoneità delle misure previste. Premesso che durante l'anno 2020 il Consiglio ha svolto un'attività limitata a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e che per lo stesso motivo il monitoraggio è avvenuto a distanza con modalità elettroniche, i risultati emersi consentono di ritenere adeguate le misure finora attuate, per cui non sono stati effettuati riesami infra-annuali sostanziali e le misure pre-esistenti sono state oggetto di meri adeguamenti ove ritenuto opportuno, senza introdurre nuove procedure e controlli con il rischio di rendere l'attività del Consiglio più macchinosa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, l'aggiornamento del PTPCT dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità già sperimentate nella redazione del presente Piano come dei Piani precedenti, a partire dal primo PTPC 2016-2018.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica nel sito internet del CND una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione, svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC e utilizzando l'apposito modulo generato sulla Piattaforma per l'acquisizione dei PTPCT.

Con comunicato del Presidente di data 17 novembre 2021, l'ANAC ha comunicato di prorogato al 31 gennaio 2021 il termine ultimo per la predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012. Pertanto, la relazione sull'attività del 2021 sarà trasmessa al Consiglio in data 3 gennaio 2022 e verrà pubblicato entro il 31 gennaio 2022.

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

La Legge 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera c), impone al personale addetto alle attività a rischio corruzione uno specifico obbligo di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPCT.

Poiché – come sopra segnalato – nel CND di Bolzano non vi sono né dirigenti né referenti (date le limitate dimensioni dello stesso), gli obblighi di informazione previsti dalla legge fanno capo a tutti i componenti del Consiglio e alle dipendenti del CND.

I componenti/dipendenti del CND, quindi:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- forniscono le informazioni richieste dal RPCT e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio di corruzione;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

L'attività di consultazione e comunicazione interna, tra dipendenti, consiglieri e RPCT, è trasversale e continua, riguardando non soltanto la redazione del PTPCT e dei relativi allegati, ma l'intera attività svolta dal Consiglio. In particolare, in occasione delle riunioni mensili del Consiglio notarile, le dipendenti della Segreteria, i consiglieri e il RPCT si scambiano le informazioni circa l'attività svolta e il rispetto delle misure previste, consegnando l'eventuale documentazione al riguardo. Al di fuori delle riunioni del Consiglio, lo scambio di informazioni e documentazione ha luogo via e-mail.

Il coinvolgimento dei terzi/utenti avviene mediante la pubblicazione continua di azioni, informazioni e documenti del Consiglio sul proprio sito internet. Inoltre, la bozza del PTPCT con allegati viene pubblicata sul sito almeno 15 giorni prima della sua approvazione al fine di aprire una fase di consultazione "esterna", durante la quale la collettività ha la possibilità di chiedere informazioni e presentare osservazioni.

7. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

L'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, definisce, in via generale, la trasparenza *“come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. Ancora, *“la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*.

Attraverso l'attuazione della trasparenza, il CND di Bolzano intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità da parte degli operatori interni e consentire a tutti gli *stakeholders* di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa, attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

Secondo il PNA 2016, la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza costituisce un "contenuto indefettibile del PTPCT". Per effetto della nuova disciplina in materia, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è oggetto di un separato atto, ma è parte integrante del PTPCT come "apposita sezione".

Per tutte le categorie dei dati da pubblicare viene individuato un unico soggetto responsabile della pubblicazione nel sito internet del CND, ossia il Responsabile della pubblicazione (RP), come sotto individuato.

A seguito della novella introdotta dal D.Lgs. 97/2016, il CND di Bolzano non è più tenuto all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, in quanto la legge non prevede alcun compenso per l'incarico di membro del Consiglio. Preso atto di ciò, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il Consiglio, con delibera del 12 gennaio 2017, ha stabilito come obiettivo strategico di trasparenza che entro il 31 marzo di ogni anno vengano pubblicati i dati (privi di dati personali, in quanto non oggetto di pubblicazione obbligatoria) riguardanti i rimborsi spese versati a favore dei componenti del Consiglio per lo svolgimento delle attività istituzionali. A tal fine, entro il 28 febbraio la segretaria trasmette tali dati al RP.

Secondo quanto precisato nel PNA 2016, l'ANAC adotterà specifiche Linee guida volte a fornire chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Non appena tali Linee guida saranno state emanate, si provvederà quindi con sollecitudine agli eventuali adeguamenti del presente PTPCT.

7.1. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, *"ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto"*.

Vengono designati i seguenti Responsabili:

- Responsabili della trasmissione (RT) sono tutti i singoli membri del Consiglio e/o le singole segretarie;
- Responsabile della pubblicazione (RP) è il consigliere Benjamin Tengler.

Fermo restando il ruolo di coordinamento e controllo spettante al RPCT, il RP provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito internet del CND nel rispetto termini previsti.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RP verifica la pubblicazione nel sito internet del CND delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:

- l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito;

- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32, della Legge 190/2012).

Il RP riferisce al RPCT circa eventuali criticità nel processo di pubblicazione.

I componenti del Consiglio e le dipendenti del CND garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

7.2. Compiti del Consiglio

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013:

- verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure di trasparenza;
- fissa gli obiettivi strategici della trasparenza;
- redige l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- in caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori;
- svolge il ruolo di organo sostitutivo nella procedura di accesso civico di cui al successivo punto 7.7.

7.3. Processo di attuazione della trasparenza

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale dei componenti/dipendenti del CND. Ogni destinatario del PTPCT interno al CND è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo, anche attraverso segnalazioni e suggerimenti, secondo il metodo già sperimentato e sopra ampiamente descritto.

Tutti i componenti del Consiglio e della Segreteria, ciascuno per il settore di competenza, sono pertanto responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge. Essi sono gli interlocutori del RPCT e del RP sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

La trasparenza si attua attraverso:

- a) la trasmissione da parte dei RT delle informazioni da pubblicare, trasmissione che di regola avviene tramite e-mail al RP;
- b) la pubblicazione sul sito internet del CND, a cura del RP.

Il RP svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività del Consiglio e della Segreteria attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

7.4. La sezione “Amministrazione trasparente”

Il sito internet istituzionale del CND è www.notai.bz.it.

All'interno di esso è pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013.

La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati, le informazioni e i documenti che il CND è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell'Allegato -A- del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, e nell'Allegato alle Linee guida ANAC del 28 dicembre 2016.

7.5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet www.notai.bz.it devono rispondere ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso del CND.

7.6. Categorie dei dati da pubblicare, soggetti responsabili e termini della trasmissione

Si veda l'Allegato "D" del presente PTPCT, strutturato secondo quanto previsto dall'Allegato alle Linee guida ANAC del 28 dicembre 2016.

7.7. Accesso civico

L'accesso civico, così come riformulato dal D.Lgs. 97/2016, consiste nel diritto di chiunque (senza necessità di dimostrare alcuna legittimazione):

- a) di richiedere al CND documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013);
- b) di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal CND, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013).

Il diritto di accesso civico è disciplinato dagli art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 nonché dalla delibera ANAC n. 364 del 5 maggio 2021 e può essere esercitato nei confronti del CND inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consigliobolzano@notariato.it, all'attenzione del "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"; nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
2. invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo: Consiglio Notarile di Bolzano, c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Via Rosmini n. 4, 39100 Bolzano (BZ).

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consigliobolzano@notariato.it; nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
2. invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo: Consiglio Notarile di Bolzano, Via Rosmini n. 4, 39100 Bolzano (BZ).

8. ALLEGATI AL PTPCT

* **Allegato "A"** - Mappatura dei processi del CND di Bolzano

* **Allegato "B"** - Registro degli eventi rischiosi

* **Allegato "C"** - Programmazione e monitoraggio delle misure

* **Allegato "D"** - Categorie dei dati da pubblicare, con indicazione dei soggetti responsabili e dei termini della trasmissione